



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 23 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale de COMPUTIME S.R.L., per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

Sono presenti:

- Per COMPUTIME S.R.L., Giuliano Occhiuzzi;
- Per la FEDERLAZIO, Andrea D'Alessio;
- per la FILCAMS CGIL, per delega Alfredo Magnifico;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, per delega Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia e Toscana, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- COMPUTIME S.R.L., con sede legale in Roma, svolge attività di assistenza informatica e servizi di produzione per le società operanti nel settore dell'editoria, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 131 lavoratori, collocati nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia, Campania, Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore servizi – non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime – ed applica il CCNL terziario, distribuzione e servizi;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

- nel corso dell'anno 2010, la Società ha fruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga presso le sedi di Bari, Roma e Palermo, in virtù di accordi raggiunti presso le Regioni territorialmente competenti;
- con accordo ministeriale del 7 marzo 2011 le Parti suddette hanno convenuto il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il periodo 1 gennaio 2011 – 30 giugno 2011;
- con nota prot. n. 15/VII/0009959/MA003.A001 del 3 maggio 2010, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
- con successiva nota prot. n. 15/VII/0012156/MA003.A001 del 27 maggio 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

**CONSIDERATA**

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

**CONSIDERATO**

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**CONSIDERATO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. COMPUTIME S.R.L. presenterà istanza di proroga del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) per la durata di 6 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, per un numero massimo di 83 lavoratori, così ripartiti:

- n. 73 occupati nella Regione Lazio;
- n. 4 occupati nella Regione Emilia Romagna;
- n. 2 occupati nella Regione Puglia;
- n. 2 occupati nella Regione Sicilia;
- n. 2 occupati nella Regione Toscana.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

2. La CIG in deroga sarà attuata nel seguente modo:
  - Regione Lazio: 73 lavoratori a riduzione massima del 10% dell'orario contrattuale, compatibilmente con le esigenze formative della Regione;
  - Regione Emilia Romagna: 4 lavoratori a zero ore, senza rotazione;
  - Regione Puglia: 2 lavoratori a zero ore, senza rotazione;
  - Regione Sicilia: 2 lavoratori a zero ore, senza rotazione;
  - Regione Toscana: 2 lavoratori a zero ore, senza rotazione.
  
3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – nei casi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.
  
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
  
5. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo

*BBB*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.**

Letto, confermato e sottoscritto.

COMPUTIME S.R.L.  
FEDERLAZIO  
ITALIA LAVORO

00.55

MINISTERO DEL LAVORO

*Roberto Del Duca*